

Il profilo penale

Fornitura di «ore lavoro» lecita solo con l'Agenzia

Giampiero Falasca

La somministrazione di manodopera si svolge in maniera regolare solo se eseguita da un'agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero del Lavoro, che verifica la serietà e l'affidabilità dell'organizzazione imprenditoriale. Se il soggetto che fornisce il personale non possiede questa autorizzazione, siamo in presenza di una somministrazione illecita, che comporta l'applicazione di sanzioni penali, amministrative e la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa che utilizza effettivamente la prestazione di lavoro.

Le forme con cui può essere "mascherata" la somministrazione illecita sono molte; la più ricorrente è l'appalto illecito, che si attua mediante la firma di un contratto di appalto che simula l'erogazione di un servizio ma, in concreto, si risolve nella semplice fornitura di personale.

Una recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018) ha definito alcuni utili elementi che possono essere utilizzati per capire quando l'appalto nasconde una somministrazione irregolare.

Il principale indicatore riguarda l'oggetto del contratto: se un'impresa si limita a fornire un certo numero di "ore di lavoro", invece che produrre un risultato specifico, siamo nel campo della somministrazione, attività lecita solo se svolta da un'agenzia ap-

positamente autorizzata.

Un'altra spia della somministrazione irregolare è la mancanza in capo all'appaltatore dei mezzi o delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi mezzi possono anche essere immateriali (ad esempio, un certo know how) ma vanno sempre forniti dall'appaltatore.

La distinzione tra appalto e somministrazione è ricavabile anche in positivo, mediante indici che attestano la legittimità del contratto. Il negozio è corretto se è l'appaltatore a farsi carico della produzione del risultato utile richiesto dal committente organizzando a proprio rischio tutti i mezzi e tutte le risorse lavorative necessarie alla produzione del risultato. E quindi l'appaltatore utilizza direttamente gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione e a tal fine impiega ed organizza personale proprio, che non ha rapporti con il committente (se non nei limiti previsti dalla normativa vigente).

Un altro elemento tipico dell'appalto lecito è l'esistenza di un vero rischio di impresa: l'appaltatore deve essere esposto al rischio di conseguenze negative connesse al "risultato" delle attività svolte dal personale impiegato.

La somministrazione irregolare si nasconde anche dietro il distacco illecito (che si verifica quando un dipendente viene "prestato" a un'altra impresa senza un valido interesse) e i falsi contratti di rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

